

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3156

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 13 maggio 1966

Facoltà dei professori universitari fuori ruolo di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dispone che « l'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo ».

L'articolo 24 del medesimo testo unico stabilisce che non possono ottenere prestiti verso cessione del quinto dello stipendio « gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età » (paragrafo *b*) e inoltre « coloro che non siano in attività di servizio » (paragrafo *d*).

Per i professori universitari che ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con legge 4 luglio 1950, n. 498, vengono collocati « fuori ruolo » con il 1° novembre successivo alla data in cui essi compiono il settantesimo anno di età, la concessione del prestito può essere disposta non oltre la data del collocamento fuori ruolo.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni vigenti, i professori universitari sono esclusi dalla concessione di prestiti per tutto il periodo di cinque anni nel quale permangono nella posizione di « fuori ruolo », e cioè fino al collocamento a riposo che viene disposto, ai sensi della citata legge 4 luglio 1950, n. 498, con il 1° novembre successivo alla data in cui essi compiono il settantacinquesimo anno di età.

È però da tener presente che, con legge 21 febbraio 1963, n. 252, è stata data facoltà agli ufficiali in ausiliaria — a parziale modifica delle norme di cui al testo unico 5 gennaio 1950, n. 180 — di « contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante ».

Sembra quindi equo ed opportuno che anche ai professori universitari venga data la possibilità di contrarre prestiti durante il quinquennio nel quale essi permangono nella posizione di « fuori ruolo ». A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge che si raccomanda all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I professori universitari fuori ruolo possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare.